



CITTÀ DI MAZARA DEL VALLO

III SETTORE
SERVIZI ALLA CITTÀ E AL TERRITORIO

PIANO COMUNALE DELLE EDICOLE
LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI VENDITA
ESCLUSIVI E NON ESCLUSIVI DI QUOTIDIANI E PERIODICI

Redazione

Arch. Maria Bianca Asaro

Arch. Tatiana Perzia

Arch. Diana Stabile

Sig.ra Giuseppa Biosa

Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Vincenzo Di Fedè

REGOLAMENTO

1.1

SOMMARIO

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Premesse e finalità del piano
- Art. 2 - Quadro normativo di riferimento
- Art. 3 - Validità del piano
- Art. 4 - Formazione del piano
- Art. 5 - Rete dei punti ottimali di vendita

TITOLO II

LOCALIZZAZIONE E TIPOLOGIA DEI PUNTI VENDITA

- Art. 1 - Zonizzazione territoriale
- Art. 2 - Zone omogenee
- Art. 3 - Individuazione quantitativa dei punti vendita
- Art. 4 - Autorizzazioni rilasciabili e localizzazione per punti vendita esclusivi e non esclusivi
- Art. 5 - Tipologia dei punti di vendita
- Art. 6 - Punti di vendita esclusivi
- Art. 7 - Punti di vendita non esclusivi
- Art. 8 - Distanze minime

TITOLO III

DISCIPLINA DEI PUNTI VENDITA

- Art. 1 - Apertura di punto vendita esclusivo
- Art. 2 - Apertura di punto vendita non esclusivo
- Art. 3 - Trasferimenti di sede
- Art. 4 - Distributori automatici
- Art. 5 - Modalità di vendita
- Art. 6 - Turni di chiusura
- Art. 7 - Esenzione dall'autorizzazione
- Art. 8 - Superficie di vendita

TITOLO IV

AUTORIZZAZIONE DEI PUNTI VENDITA

- Art. 1 - Oggetto dell'autorizzazione
- Art. 2 - Requisiti soggettivi per l'autorizzazione
- Art. 3 - Decadenza e revoca dell'autorizzazione
- Art. 4 - Cessazione attività e subingresso
- Art. 5 - Domande concorrenti
- Art. 6 - Norme finali e sanzioni

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1 PREMESSE E FINALITA' DEL PIANO

1. Il Piano Comunale delle Edicole, redatto ai sensi dell'art. 3 del **D. lgs 24.04.2001 n. 170** è finalizzato a:

- a) incremento della diffusione dei mezzi di informazione e di stampa;
- b) articolazione omogenea nel territorio comunale, nel rispetto delle diverse realtà sociali e insediative esistenti, della rete di distribuzione e di vendita dei giornali, quotidiani e periodici;
- c) facilità di accesso dell'utenza ai punti di vendita della rete distributiva comunale.

2. Il presente piano determina la localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali quotidiani e periodici sul territorio di competenza di questo Comune; disciplina le modalità e le condizioni di vendita della stampa quotidiana e periodica, in applicazione alla normativa vigente.

Art. 2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1. Le norme contenute nel presente Piano integrano la vigente normativa di legge, con particolare riferimento al **Decreto 13 novembre 2002** "Nuove direttive per la predisposizione dei piani comunali di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali quotidiani e periodici" dell'**Assessorato per la Cooperazione, il Commercio, l'Artigianato e la Pesca della Regione Siciliana** e abrogano integralmente il precedente "Adeguamento e aggiornamento del piano comunale di localizzazione dei punti ottimali di vendita dei giornali, quotidiani e periodici, ai sensi del D.A. 05.02.1997 n. 156", approvato con Delibera Consiliare del Commissario Straordinario n. 166 del 26.10.1999.

Norme di rinvio:

D. Lgs. 31/03/1998 n.114 (Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15/03/97 n. 59)

Legge 13/04/1999 n.108 (Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica)

L. R. 22/12/1999 n. 28 (Riforma della disciplina del commercio)

D. Lgs. 24/04/2001 n.170 (Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica);

Decreto 13/11/2002 Assessorato Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca – Regione Siciliana (Nuove direttive per la predisposizione dei piani comunali di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali quotidiani e periodici)

Decreto 14/02/2003 (Approvazione del P.R.G e del Regolamento edilizio del comune di Mazara del Vallo - Regione Siciliana - Assessorato del Territorio e dell'Ambiente)

D. Lgs. 29/10/1999 n.490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della L. 08.10.1997 n. 352)

D.P.R. 16/12/1992 n.495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada);

Decreto 12.02.1981 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio comunale - Assessorato per i beni culturali e ambientali – Regione siciliana)

D.D. 889 del 30.05.2001 - art. 13 della L.R. 28/99 (Comune di Mazara del Vallo ad economia prevalentemente turistica e città d'arte)

D.L. 24.01.2012 n.1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle Infrastrutture e la competitività)

Art. 3 VALIDITA' DEL PIANO

1. Il Piano Comunale delle Edicole non è soggetto a scadenza.
2. L'aggiornamento e le modifiche al presente piano, derivanti da variazioni di leggi e disposizioni Regionali e Statali, possono essere apportate su proposta del dirigente competente previa delibera di Consiglio Comunale.

Art. 4 FORMAZIONE DEL PIANO

1. Ai fini della redazione del presente Piano, in ottemperanza al Decreto Regionale 13.11.2002, si è tenuto conto:

- degli strumenti urbanistici vigenti;
- della densità della popolazione e del numero di famiglie;
- delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle diverse zone del territorio comunale;
- del numero delle rivendite esclusive e non esclusive esistenti e della loro ubicazione nell'ambito di ciascuna zona comunale.

In particolare il piano comprende:

a) suddivisione del territorio comunale in zone omogenee (tav. n...)

b) caratteristiche di ciascuna zona omogenea:

- 1 - struttura e densità della popolazione;
- 2 - strutture scolastiche, centri culturali e di informazione, uffici pubblici e privati, strutture industriali, produttive, commerciali e ricettive, stazione ferroviaria, autostazioni e altre strutture similari;
- 3 - assetto viario e comunicazioni;
- 4 - flussi della popolazione non residente, comprendendo correnti turistiche stagionali e permanenti.

c) In relazione a ciascuna zona omogenea sono definiti:

- 1 - numero e densità dei punti di vendita esistenti, esclusivi e non esclusivi, in rapporto alla superficie territoriale, alla popolazione presente ovvero esistente e fluttuante nel territorio nonché alle famiglie presenti;
- 2 - localizzazione dei punti di vendita esistenti.

Art. 5 RETE DEI PUNTI OTTIMALI DI VENDITA

1. Il piano definisce la rete dei punti ottimali di vendita esclusivi e non esclusivi ed i relativi ambiti di localizzazione, comprensivi delle esigenze di nuovi punti di vendita e del trasferimento di quelli già esistenti ed operanti, sulla base delle prescrizioni dell'art. 9 del Decreto regionale 13.11.2002.

2. Sono fatte salve le localizzazioni dei punti vendita esclusivi e non esclusivi già in attività che non rispondono ai parametri stabiliti nel presente articolo.

3. Non rientrano nel novero dei punti di vendita da determinarsi in forza delle disposizioni di cui al presente articolo:

- a) le rivendite ubicate nella stazione marittima;
- b) le rivendite ubicate nella stazione ferroviaria;
- d) le rivendite ubicate nei raccordi autostradali;
- e) le rivendite ubicate nelle strade di grande comunicazione;
- f) le rivendite ubicate nella strada statale al di fuori del centro abitato;
- g) le rivendite negli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

TITOLO II

LOCALIZZAZIONE E TIPOLOGIA DEI PUNTI VENITA

Art. 1 ZONIZZAZIONE TERRITORIALE

1. L'ambito di applicazione del presente piano comprende l'intero territorio comunale.
2. Ai fini del presente piano il territorio comunale viene suddiviso in **zone omogenee**. Per l'individuazione delle zone omogenee, all'interno delle quali localizzare i punti vendita oggetto del piano, si adotta il raggruppamento di zone censuarie.
3. Viene recepita altresì la delimitazione del perimetro del centro abitato, effettuata ai sensi del D. Lgs. n. 285/92 e approvata con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 34 del 28.04.1994 e s.m.i.

Art. 2 ZONE OMOGENEE

1. Nella predisposizione del Piano si sono considerati :
 - Il numero degli abitanti nel comune di Mazara rilevato alla data del 31.12.2000 era di 51.869 (dati ISTAT aggiornati - Anno 2000)
 - Il numero delle famiglie nel comune di Mazara rilevato alla data del 21.11.2001 in occasione del censimento della popolazione complessivamente corrisponde a 16.827
 - flussi calcolati in numero di presenze giornaliere quale media annuale.
2. Le zone omogenee sono individuate e delimitate nella cartografia (Tav. n. 3) costituente parte integrante e sostanziale del Piano.
3. Ogni zona omogenea individuata, raggruppa un numero di sezioni di censimento, (dati relativi al Censimento della Popolazione alla data del 21.10.2001), alle quali corrisponde un numero di famiglie residenti.
4. Ai fini del presente Piano sono individuate n. 10 (dieci) zone omogenee:

ZONE OMOGENEE	DELIMITAZIONE
ZONA 1	CENTRO STORICO
ZONA 2	LUNGOFIUME - FERROVIA - SS. 115
ZONA 3	VIA CASTELVETRANO - VIA SALEMI - SS. 115
ZONA 4	FERROVIA - VIA SALEMI - SS. 115
ZONA 5	TRASMAZARO - VIA FANI
ZONA 6	LUNGOMARE SAN VITO - TORRETTA GRANITOLA
ZONA 7	TONNARELLA
ZONA 8	CONTRADA AFFACCIATA
ZONA 9	PERIFERIA
ZONA 10	BORGATA COSTIERA E AGRO MAZARESE

5. Sono altresì individuati il numero di abitanti e il numero di famiglia per ogni zona omogenea distribuiti secondo la seguente tabella:

ZONE OMOGENEE	NUMERO ABITANTI	NUMERO FAMIGLIE
ZONA 1	2168	798
ZONA 2	9190	3349
ZONA 3	15026	5034
ZONA 4	5846	1932
ZONA 5	8870	2827
ZONA 6	2041	660
ZONA 7	2325	719
ZONA 8	2869	863
ZONA 9	1730	498
ZONA 10	432	147
Totale	50497	16827

Art. 3 INDIVIDUAZIONE QUANTITATIVA DEI PUNTI OTTIMALI DI VENDITA

1. Sono individuate all'interno delle zone omogenee **n. 23 punti vendita esistenti**, non esclusivi e stagionali, distribuiti secondo la seguente tabella:

ZONE OMOGENEE	NUMERO PUNTI VENDITA ESISTENTI NON ESCLUSIVI	NUMERO PUNTI VENDITA ESISTENTI STAGIONALI
ZONA 1	1	-
ZONA 2	7	-
ZONA 3	8	-
ZONA 4	2	-
ZONA 5	3	-
ZONA 6	-	1
ZONA 7	-	-
ZONA 8	-	1
ZONA 9	-	-
ZONA 10	-	-
Totale	21	2

2. Ai fini del presente Piano si è determinato il numero massimo complessivo dei punti vendita calcolato ogni mille famiglie e ogni mille presenze giornaliere stagionali nelle varie zone omogenee, sono definiti **n. 46 punti vendita complessivi, esistenti e da rilasciare**, ai sensi dell'art. 9, comma 8 del Decreto suddetto secondo la seguente tabella:

ZONE OMOGENEE	NUMERO PUNTI ESCLUSIVI	NUMERO PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI	NUMERO PUNTI VENDITA STAGIONALI	
ZONA 1	1	1	1	3
ZONA 2	-	7	-	7
ZONA 3	2	8	-	10
ZONA 4	1	2	-	3
ZONA 5	2	3	-	5
ZONA 6	1	1	2	4
ZONA 7	1	1	-	2
ZONA 8	1	1	7	9
ZONA 9	1	1	-	2
ZONA 10	-	1	-	1
TOTALE	10	26	10	46

Art. 4 AUTORIZZAZIONI RILASCIABILI E LOCALIZZAZIONE PER PUNTI VENDITA ESCLUSIVI E NON ESCLUSIVI

1. Nelle singole zone previste dal Piano il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili (n.23) per punti vendita è così determinato:

ZONE OMOGENEE	NUMERO PUNTI ESCLUSIVI	NUMERO PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI	NUMERO PUNTI VENDITA STAGIONALI	
ZONA 1	1	-	1	2
ZONA 2	-	-	-	-
ZONA 3	2	-	-	2
ZONA 4	1	-	-	1
ZONA 5	2	-	-	2
ZONA 6	1	1	1	3
ZONA 7	1	1	-	2
ZONA 8	1	1	6	8
ZONA 9	1	1	-	2
ZONA 10	1	1	-	2
TOTALE	10	5	8	24

2. Localizzazione dei punti vendita ottimali in rapporto ai principali assi commerciali:

PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI

N. LOCALIZZAZIONE

- 1 Lungomare Fata Morgana
- 1 Lungomare San Vito
- 1 Piazza del Popolo
(Borgata Costiera)
- 1 Via Falcone - Borsellino
- 1 Via Sette Giugno 1981
(C/da Affacciata)

PUNTI VENDITA ESCLUSIVI

N. LOCALIZZAZIONE

- 1 Piazza della Repubblica
- 2 Lungomare San Vito
- 1 Via Belli Gioacchino
- 2 Via Bessarione Giovanni
- 1 Via Castelvetro
- 1 Via Falcone - Borsellino
- 1 Via Marsala
- 1 Via Val di Mazara
- 1 Via Cervinia
(Borgata Costiera)

PUNTI VENDITA STAGIONALI

N. LOCALIZZAZIONE

- 3 Lungomare Fata Morgana
- 1 Lungomare San Vito
- 1 Via Bessarione Giovanni
- 2 Via del Mare
- 1 S.P. Torretta - Granitola

PUNTI VENDITA ESCLUSI DAL CALCOLO NUMERICO

N. LOCALIZZAZIONE

- 1 Stazione marittima
- 1 Stazione autobus
- 1 Ospedale

3. Il quadro delle autorizzazioni esistenti dovrà essere costantemente aggiornato in relazione alle variazioni che dovessero intervenire durante il periodo di validità delle presenti norme.

Art. 5 TIPOLOGIA DEI PUNTI DI VENDITA

1. I punti di vendita di giornali e riviste sono distinti in:

a) punti vendita esclusivi quelli che sono autorizzati alla vendita generale di quotidiani e periodici.

b) punti vendita non esclusivi quelli che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di soli quotidiani, di soli periodici o di entrambe le tipologie di prodotti editoriali.

2. Per punti vendita non esclusivi si intendono altresì gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 aprile 1999, n. 108 e ai quali è rilasciata l'autorizzazione per la vendita di soli quotidiani, di soli periodici o di quotidiani e periodici.

Art. 6 PUNTI DI VENDITA ESCLUSIVI

1. I punti vendita esclusivi sono articolati nelle seguenti tipologie:

1) chioschi: destinati alla sola attività di vendita di giornali e riviste e di altri prodotti editoriali. Si tratta di punti vendita, situati su area pubblica, in spazi appositamente previsti dal Comune;

2) rivendite: in cui l'attività di vendita di giornali e riviste viene svolta in locali privati ad uso commerciale;

3) rivendite stagionali: la cui attività di vendita viene svolta in un periodo limitato dell'anno.

Art. 7 PUNTI DI VENDITA NON ESCLUSIVI

1. Possono essere autorizzati all'esercizio di un punto vendita non esclusivo, a condizione che l'attività si svolga nell'ambito degli stessi locali:

a) le rivendite di generi di monopolio;

b) gli impianti di distribuzione di carburanti, con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1000;

c) gli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;

d) le medie strutture di vendita, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;

e) le grandi strutture di vendita;

f) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti editoriali equiparati, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 120;

g) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento ai periodici di identica specializzazione.

2. La prevalenza dell'attività, ai fini dell'applicazione del comma 1, lettera f), è determinata in base al volume di affari.

3. L'autorizzazione per l'esercizio di un punto vendita non esclusivo non può essere ceduta separatamente dai titoli abilitativi per l'esercizio delle attività di cui al comma 1.

Art. 8 DISTANZE MINIME

1. Nel rilascio di autorizzazioni per nuovi punti vendita, permanenti e stagionali, o per il trasferimento di esercizi esistenti, sia esclusivi che non esclusivi, si deve osservare una distanza minima fra la nuova rivendita o la nuova ubicazione e le rivendite esistenti, sia esclusivi che non esclusivi, di 350 ml calcolati per il percorso più breve.

2. Il parametro di cui al comma precedente si riferisce alla singola zona omogenea territoriale. Si deve, inoltre, tenere conto del raggio di sia nei territori comunali confinanti.

TITOLO III
DISCIPLINA DEI PUNTI VENDITA

Art. 1 APERTURA DI PUNTO VENDITA ESCLUSIVO

1. L'attività di vendita può essere esercitata in negozi o in chioschi.
2. Ai fini e per gli effetti del presente Piano, per chiosco si intende quel manufatto isolato, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, posato su suolo pubblico, ovvero privato gravato di servitù di uso pubblico soggetto a permesso di costruire rilasciato dall'Amministrazione comunale a titolo oneroso.
3. L'apertura di un punto vendita esclusivo in negozio è soggetta ad autorizzazione amministrativa, di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 170/01, rilasciata dal Dirigente competente.
4. L'apertura di un punto vendita esclusivo in chiosco è soggetta ad autorizzazione amministrativa e a concessione edilizia, rilasciati dai Dirigenti competenti.

Art. 2 APERTURA DI PUNTO VENDITA NON ESCLUSIVO

1. Possono essere autorizzati all'esercizio di un punto vendita non esclusivo:
 - a) le rivendite di generi di monopolio;
 - b) i distributori di carburanti ed oli minerali con superficie pari a 1500 mq.;
 - c) i bar, inclusi quelli ubicati nelle aree di servizio delle autostrade e all'interno di stazioni ferroviarie ed aeroportuali, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
 - d) le strutture di vendita come definite dall'art. 4, comma 1, lettere e), f) e g) del D.Lgs. n. 114/98 e s.m.i., con un limite minimo di superficie di vendita pari a 700 mq.;
 - e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di 120 mq.;
 - f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

Art. 3 TRASFERIMENTI DI SEDE

1. Il trasferimento di un punto vendita esclusivo, non esclusivo e stagionale, in applicazione a quanto disposto dal D.Lgs. n. 114/98 e s.m.i., a cui rinvia l'art. 9, comma 1, del Decreto Regionale 13.11.2002, è soggetto ad autorizzazione.
2. L'Amministrazione comunale, per contingibili ed urgenti motivi di pubblico interesse (ad es. in applicazione del Nuovo Codice della Strada), può ordinare il trasferimento di un punto vendita esistente senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.
3. Il trasferimento di un punto di vendita in altra zona, nel rispetto delle distanze minime e della disponibilità numerica stabilite dal Piano, è soggetto ad autorizzazione come nuova apertura.
4. Può essere consentito il trasferimento temporaneo di una rivendita di giornali e riviste, in caso di forza maggiore, anche in deroga al presente articolo.
Si considerano cause di forza maggiore: lo sfratto esecutivo, escluso il caso di sfratto per morosità, la demolizione dello stabile per pubblico interesse o l'inagibilità dello stesso quando stabilita dai competenti organi.
5. Non è mai consentito il trasferimento in altra sede della sola attività prevalente, che ha consentito il rilascio dell'autorizzazione per la rivendita non esclusiva, separatamente dalla rivendita di giornali e riviste. Il trasferimento di sede di un punto vendita non esclusivo è consentito solo contestualmente al trasferimento dell'attività cui è funzionalmente collegato.

6. Per i punti vendita non esclusivi, è vietata la cessione in proprietà o l'affidamento della gestione a terzi della sola rivendita di giornali e riviste disgiuntamente dalla restante attività.

Art. 4 DISTRIBUTORI AUTOMATICI

1. La vendita esclusiva di stampa quotidiana e periodica a mezzo di distributori automatici è soggetta a comunicazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 114/98 e s.m.i.

2. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un punto vendita esclusivo.

Art. 5 MODALITÀ DI VENDITA

1. I punti vendita esclusivi e non esclusivi assicurano nella vendita di quotidiani e periodici parità di trattamento alle diverse testate, come previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 170/01.

2. La vendita della stampa quotidiana e periodica deve essere effettuata nel rispetto delle modalità previste dall'art. 5 del D. Lgs. n. 170/01.

Art. 6 TURNI DI CHIUSURA

1. Il Comune predispone annualmente, previa concertazione con le associazioni e le organizzazioni interessate, apposito calendario dei turni di chiusura domenicali e festivi valido per i punti esclusivi, nonché dei turni di chiusura per ferie, in modo da garantire l'apertura di almeno la metà delle rivendite esclusive esistenti in ciascuna zona.

2. Nei periodi di chiusura le rivendite devono esporre apposito cartello indicante il punto di vendita aperto più vicino.

Art. 7 ESENZIONE DALL'AUTORIZZAZIONE

1. Come sancito dall'art. 3 del D. Lgs. n. 170/01 non è necessaria alcuna autorizzazione:

- a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
- b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
- c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
- d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
- e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
- f) per la vendita in alberghi quando essa costituisce un servizio ai clienti;
- g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

Art. 8 SUPERFICIE DI VENDITA

1. La superficie di vendita dei negozi non può eccedere il limite dimensionale previsto per gli esercizi di vicinato.

2. Le dimensioni dei chioschi per la vendita della stampa quotidiana e periodica, in conformità al vigente Regolamento Edilizio, devono essere contenute nei seguenti limiti:

- a) nell'ambito del centro storico sono ammessi manufatti con ingombro planimetrico di superficie utile pari a 12 mq., fatti salvi casi di particolare tutela del contesto architettonico per i quali possono essere prescritti ingombri di superficie minore;
- b) nel restante territorio comunale sono ammessi manufatti con ingombro planimetrico di superficie utile massima pari a mq. 25 e comunque nell'ambito di quanto previsto dal Regolamento Edilizio.

3. L'attività di vendita e la pubblicità editoriale dovranno essere rigorosamente contenute entro gli spazi risultanti dai titoli abilitativi.

TITOLO IV AUTORIZZAZIONE DEI PUNTI VENDITA

Art. 1 OGGETTO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'attività di rivendita di quotidiani e periodici è soggetta ad autorizzazione amministrativa, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D. Lgs. n. 170/01 e dell'art.11 del Decreto 13/11/2002 dell'Assessorato Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca - Regione Siciliana.

2. L'autorizzazione comunale è rilasciata dal Dirigente del III Settore - SUAP ai sensi dell'art. 107 del T.U. degli Enti Locali su richiesta dell'interessato.

3. L'autorizzazione per i punti di vendita esclusivi e non esclusivi, può essere rilasciata sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche.

4. L'autorizzazione abilita all'esercizio dell'attività esclusivamente una determinata impresa, in una definita ed univocamente individuabile ubicazione.

5. E' previsto il rilascio della autorizzazione nei seguenti casi :

- 1) apertura di un nuovo punto di vendita esclusivo;
- 2) apertura di un nuovo punto di vendita non esclusivo;
- 3) trasferimento del punto di vendita esclusivo;
- 4) trasferimento del punto di vendita non esclusivo.

6. L'autorizzazione di cui al comma 1 può avere carattere stagionale.

7. Agli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'articolo 1 della L. 108/99 l'autorizzazione non esclusiva alla vendita dei prodotti oggetto della sperimentazione è rilasciata di diritto, a condizione che gli stessi, oltre alla presentazione della comunicazione di cui all'articolo 1, comma 2, della L. 108/99, abbiano effettivamente venduto i prodotti editoriali prescelti.

8. Le rivendite di giornali e riviste autorizzate possono curare il recapito a domicilio a clienti che ne facciano richiesta.

9. I soggetti autorizzati alla vendita di giornali e riviste sono tenuti ad assicurare parità di trattamento tra le diverse testate.

10. L'autorizzazione per i punti di vendita esclusivi e non esclusivi, può essere rilasciata anche in punti diversi da quelli ottimali individuati dal piano, ma all'interno della stessa zona omogenea e nel rispetto dei parametri e delle distanze minime, ai sensi dell'art. 9, comma 8 del Decreto 13/11/2002 dell'Assessorato Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca - Regione Siciliana.

Art. 2 REQUISITI SOGGETTIVI PER L'AUTORIZZAZIONE

1. Il richiedente deve:

- a) essere in possesso dei requisiti di accesso all'attività di cui all'art. 3, comma 2, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28;
- b) non prestare la propria opera con rapporto di lavoro continuativo alle dipendenze di altri;
- c) non essere iscritto in albi professionali.

2. Le domande inoltre devono contenere anche i seguenti dati:

- a) ubicazione dell'esercizio o del posteggio su suolo pubblico;

- b) dimostrazione della disponibilità dei locali o dello spazio pubblico ovvero l'avvio della relativa istruttoria per l'acquisizione di questi ultimi;
- c) titolarità di autorizzazione per l'esercizio di una delle attività di cui al comma 3 dell'art. 2 del presente decreto, per le rivendite non esclusive.

Art. 3 DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione decade o viene revocata dal Dirigente nei casi previsti dall'art. 14 del Decreto 13.11.2002.

- Revoca dell'autorizzazione e divieto di prosecuzione dell'attività per punti vendita esclusivi

1) L'autorizzazione all'attività di vendita per punti esclusivi è revocata qualora il titolare:

- a) non dia inizio all'attività di vendita nel termine di un anno dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo eventuale proroga concessa per motivazioni di comprovata necessità per un periodo massimo di sei mesi;
- b) sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno;
- c) non risulti più provvisto dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 114/98 e s.m.i.

2. La prosecuzione dell'attività di vendita per punti esclusivi è vietata qualora il titolare:

- a) in caso di subingresso dia luogo al trasferimento in gestione o della titolarità in assenza di preventiva comunicazione;
- b) in caso di subingresso non dia inizio all'attività di vendita entro un anno dalla data di presentazione della comunicazione, salvo eventuale proroga, concessa per motivazioni di comprovata necessità, per un periodo massimo di sei mesi;
- c) trasferisca il punto vendita in altra ubicazione in assenza di preventiva comunicazione.

- Revoca dell'autorizzazione e divieto di prosecuzione dell'attività per punti vendita non esclusivi

1) L'autorizzazione all'attività di vendita per punti non esclusivi è revocata qualora il titolare:

- a) non dia inizio all'attività di vendita nel termine di un anno dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo eventuale proroga concessa unicamente per motivazioni di comprovata necessità, per un periodo massimo di sei mesi;
- b) sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno;
- c) non risulti più provvisto dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 114/98 e s.m.i.

2) La prosecuzione dell'attività di vendita per punti non esclusivi è vietata qualora il titolare:

- a) in caso di subingresso dia luogo al trasferimento in gestione o della titolarità in assenza di preventiva comunicazione;
- b) in caso di subingresso non dia inizio all'attività di vendita entro un anno dalla data di presentazione della comunicazione, salvo eventuale proroga, concessa per motivazioni di comprovata necessità, per un periodo massimo di sei mesi;
- c) trasferisca la sola attività relativa al punto vendita non esclusivo.

Art. 4 CESSAZIONE ATTIVITA' E SUBINGRESSO

1. Il trasferimento della gestione o della titolarità della rivendita per atto tra vivi o per causa di morte è soggetto alla comunicazione al Comune competente per territorio, in applicazione delle disposizioni dell'art. 29 comma 3 della L.R. 22.12.1999 n. 28 e dell'art.13 del Decreto regionale 13.11.2002 (cessazione attività e subingresso).

Art. 5 DOMANDE CONCORRENTI

1. Il Dirigente competente, in presenza di domanda di nuova apertura concorrente con comunicazione inerente trasferimento di sede, definisce il procedimento attribuendo sempre e comunque la precedenza al trasferimento di sede di punto vendita esistente.

2. A parità di condizioni, in presenza di domande concorrenti inerenti nuove aperture o di comunicazioni concorrenti inerenti trasferimenti di sede, definisce i procedimenti seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Art. 6 NORME FINALI E SANZIONI

1. Per quanto non previsto dalla presente normativa valgono le disposizioni di legge in vigore, nonché le disposizioni degli altri Piani e regolamenti comunali vigenti.

2. Sanzioni

1) Chiunque violi le disposizioni alla presente normativa è soggetto alle sanzioni amministrative di cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 114/98 e s.m.i.

2) Per occupazione abusiva del suolo stradale o per occupazione che, in presenza di concessione, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 del D. Lgs. n. 285/92.

3) In caso di omesso o insufficiente pagamento del canone di occupazione suolo pubblico si applicano le sanzioni previste dal "Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche" approvato con delibera di C.C. n. 32 del 27/04/2007.

4) La sanzione è irrogata dal Dirigente competente.